

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ENRICO FERMI"**

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 0571 80614 – Fax 0571 80665
Codice Fiscale 82004810485

REGISTRO CONTRATTI N. 3

Prot.n. 6 /C22

Empoli, 03/01/2013

Oggetto: INCARICO DOCENZA "PROGETTO ASCOLTO PSICOLOGICO"

Con il presente contratto Tra

L'Istituto Enrico Fermi di Empoli (di seguito definito Istituto) nella persona Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano, domiciliato per la sua carica presso l'I.I.S.. "E.Fermi", Via Bonistallo n° 73 codice fiscale 82004810485

e

la Sig.ra Nannicini Rachele (di seguito definito esperto) nata a Montevarchi il 21/01/1977 e ivi residente li via F. Filzi n. 12 - codice fiscale NNNRHL77A61F656N

Premesso

- Che l'art.40 del D.I. n.44/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- Che il C.I., ai sensi dell'art 33 comma 2 del D.I. 44/2001 con delibera n° 4 del 14/12/2012 ha definito i criteri per i contratti di prestazione d'opera;
- Che l'IIS 'Enrico Fermi' necessita per realizzare il POF 2012/13(delibera n. 30 del C.I. del 16/11/2012), ed in particolare nel Progetto ascolto psicologico;
- Che non esistono nell'istituto professionalità disponibili nell'area , pertanto si è reso necessario il ricorso ad esperti esterni.
- Che dal curriculum presentato l'esperto risulta essere in possesso delle competenze intellettuali e professionali richieste dal progetto di cui sopra;
- Che l'esperto non intende avere un rapporto di lavoro subordinato in quanto prestatore autonomo d'opera intellettuale
- Che, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del D.L. 12.07.04, n. 168 l'incarico, essendo conferito per finalità didattiche, non è soggetto a limitazioni in quanto "indispensabile alla realizzazione di obiettivi istituzionali" che "non sono perseguibili attraverso l'utilizzazione di personale interno".

Stipulano

Il seguente contratto di prestazione d'opera che sarà così regolato:

Art 1 Oggetto dell'incarico

L'esperto si impegna a svolgere a favore dell'IIS 'Enrico Fermi' le seguenti attività: docenza " Progetto Ascolto Psicologico"

Art.2 Periodo della prestazione

L'incarico si svolgerà nell'a.s.2012/13 , per numero 70 ore .

Qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale; l'apposizione del termine di esecuzione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente ai sensi dell'art.2227 c.c.

Art.3 Svolgimento dell'incarico

1)L'esperto agirà in piena autonomia, secondo il calendario e l'orario stabilito dall'istituto, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell'organizzazione di questa scuola: pertanto sceglierà le modalità tecnico-operative per adempiere alla prestazione.

2)L'incarico dovrà essere svolto personalmente dall'esperto, senza avvalersi di sostituti .

3)Tenuto conto della natura dei compiti affidati, l'esperto avrà accesso alle strutture dell'Istituto e potrà utilizzarne gli strumenti di proprietà.

4)In relazione al D.Lgs. n. 196/2003, relativo al Trattamento dei Dati Personali, l'eventuale comunicazione e/o diffusione (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.196/2003), anche accidentale ma comunque non autorizzata e/o non rientrante tra i compiti dell'incarico o delle mansioni assegnate, di dati personali (comuni e non) di cui veniste a conoscenza in qualsiasi modo, costituisce violazione della citata norma sulla privacy. Tale

comportamento potrà essere causa di rescissione dal contratto, restando in quest'ultimo caso tenuti al risarcimento dei danni causati.

5)Nello svolgimento dell'attività, l'esperto, si obbliga alla vigilanza sugli alunni delle classi (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli art 1176 e succ., 1218 e succ., 2043, 2047 e 2048 del cpc) per le quali l'attività è prestata, assumendosi la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento delle classi. L'esperto si obbliga altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

6)In applicazione della Legge 81/2008 l'Asppgi, Prof. Mario Bilotti, addetto interno alla sicurezza informerà l'esperto sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Art.4 Diritti sull'attività prestata

L'esperto cede all'istituto ogni e qualsiasi diritto esclusivo di pubblicare, utilizzare economicamente e cedere a terzi il materiale relativo alla collaborazione di cui sopra.

Art.5 Compenso

Il corrispettivo onnicomprensivo relativo all'attività di cui all'art. 1 ammonterà a € 2.450,00 per numero 70 ore.

La remunerazione avverrà dopo la dichiarazione dell'attività prestata e la verifica dell'effettiva prestazione .

Art 6 Trattamento Fiscale e Previdenziale

L'incarico affidato all'esperto è considerato prestazione occasionale di lavoro intellettuale autonomo ai sensi dell'art.2222 del cc.

Per ogni ora sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 35.00 lorde, sul quale sarà applicata la ritenuta IRPEF di acconto del 20%.

Il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella nella quale risulti:

- di essere /non essere in possesso della partita I.V.A. (eventuale numero attribuito).
- di essere iscritto all'albo con/senza Cassa.
- di essere soggetto al contributo previdenziale del 10 % , del 15 % o del 18% introdotto dalla Legge 326/2003 art. 44 e Circolare INPS n. 43 del 6/07/2004;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e che comunicherà tempestivamente ogni variazione a quanto sopra dichiarato.

Ai fini dell'IVA, poiché l'esperto non svolge attività di lavoro autonomo, secondo quanto dichiarato nel curriculum, l'incarico si configura come attività di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi dell'art.81, comma 1 lettera I del DPR 917/96, pertanto è escluso dall'applicazione dell'iva (21%)ex art.5 DPR 633/72.

Art.7 Copertura Assicurativa

Ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni l'istituto provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docente ai sensi del DPR 1124/65

Art.8 Disciplina Contrattuale

In caso di inadempimento, pur se a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

L'istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata nel caso di inadempimento da parte dell'esperto dell'art 3 (svolgimento dell'incarico).

In caso di risoluzione del contratto, di cui all'art. 3, l'istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinati nel presente contratto , il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art. 2229 e successivi del codice civile.

In caso di recesso anticipato dell'esperto l'istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso.

Art.9 Trattamento dei dati

L'istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali , in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.

L'esperto si impegna dal canto suo a comunicare eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art.10 Registrazione

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

Art.11 Arbitrato

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del foro di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per I.I.S. 'Enrico Fermi'
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)



Il Prestatore d'Opera
Dott.ssa Nannicini Rachele

Consenso al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), L'Istituzione Scolastica informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopraccitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Nell'eventualità in cui si renda necessario il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari, sempre nel rispetto delle finalità perseguite e nell'osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, sottoscrivendo l'apposita casella:

dà il proprio consenso non dà il proprio consenso

Il Prestatore d'Opera
Dott.ssa Nannicini Rachele

L'informativa completa può essere visionata all'ALBO della Scuola.